



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali d'acquisto (le "Condizioni") costituiscono parte integrante di tutti i contratti aventi ad oggetto una Fornitura, con ciò intendendosi: (a) i prodotti la cui fabbricazione o lavorazione sia commissionata dalla CT Pack S.r.l. (il "Compratore") a qualsiasi impresa fornitrice (il "Fornitore") e/o (b) altri prodotti, o le lavorazioni (inclusa, in via non limitativa, ogni attività di assemblaggio), o i servizi indicati da ordini di acquisto emessi dal Compratore a favore del Fornitore. L'accettazione da parte del Fornitore di ciascun ordine del Compratore si intenderà fatta alle presenti Condizioni, salvo diverso accordo scritto tra le parti; resta tuttavia inteso che, in caso di difformità tra le presenti Condizioni ed eventuali clausole inserite nel testo dell'ordine, queste ultime prevalgono.

In ogni caso, eventuali condizioni generali del Fornitore non troveranno comunque applicazione, neppure parziale, se non saranno state espressamente approvate per iscritto dal Compratore.

2. ENTRATA IN VIGORE DI CIASCUN CONTRATTO

Se non diversamente richiesto dal Compratore per iscritto, l'ordine del Compratore stesso si intenderà accettato dal Fornitore se non espressamente rifiutato entro sette giorni dal ricevimento del medesimo.

Salvo rinuncia da parte del Compratore alla presente disposizione (a propria discrezione ed in qualsiasi momento): (a) ciascun contratto di fornitura tra Compratore e Fornitore (le "Parti") entrerà in vigore a condizione che il Fornitore abbia restituito al Compratore l'accettazione, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., delle presenti Condizioni. L'accettazione dovrà essere a firma di un legale rappresentante o di un delegato del Fornitore in possesso dei necessari poteri ed in ogni caso il Compratore è esonerato da ogni verifica in merito; e, in particolare, (b) qualora entro 20 giorni dalla data dell'ordine del Compratore (salva diversa disposizione di quest'ultimo) non sia pervenuta al Compratore l'accettazione delle presenti Condizioni secondo quanto sopra indicato (ove non già sottoscritte in precedenza), il Compratore potrà ritenersi libero da ogni impegno in proposito.

3. DOCUMENTAZIONE

Il materiale e/o i servizi oggetto dell'ordine dovranno essere forniti completi di tutta la documentazione tecnica, nonché dei certificati richiesti nell'ambito del singolo ordine. Fanno parte integrante della documentazione di fornitura tra l'altro la dichiarazione di conformità alle Specifiche della Fornitura, alla Documentazione Tecnica, ai Requisiti Normativi ed ai Requisiti Export/Doganali, come definiti nel successivo art. 7, e la certificazione di controllo qualità. Qualora la documentazione inviata al Compratore, in formato cartaceo e multimediale, risultasse incompleta o comunque non in conformità con le sopracitate istruzioni, i termini di pagamento delle relative fatture decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta. L'apposizione dei segni distintivi del Fornitore sul materiale oggetto dei singoli contratti di fornitura rimane esclusa, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

4. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Fornitura dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nel relativo ordine, nonché nelle Specifiche della Fornitura, nella Documentazione Tecnica, nei Requisiti Normativi e nei Requisiti Export/Doganali, come definiti nel successivo art. 7, ed in ogni altra documentazione che formi parte integrante dell'ordine o del relativo contratto. Ogni deroga a quanto stabilito sarà valida solo se convenuta per iscritto. Il Fornitore dichiara di possedere una elevata specializzazione, il *know-how* tecnico, l'idoneità tecnica, l'organizzazione ed i mezzi necessari per lo svolgimento della Fornitura e garantisce che provvederà all'esecuzione della stessa in conformità alle Specifiche della Fornitura indicate nel relativo contratto e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, in piena autonomia, con gestione a proprio rischio, con organizzazione dei mezzi necessari e delle risorse idonee, applicando le migliori tecniche del settore, nonché secondo le condizioni e i termini del relativo ordine, ed alle presenti Condizioni e comunque nel rispetto dei Requisiti Normativi vigenti e delle regole dell'arte.

5. IMBALLO E SPEDIZIONE

Il Fornitore dovrà provvedere a sue spese ad un adeguato imballo e protezione della Fornitura e ad effettuare le spedizioni con il mezzo più idoneo, fino al luogo di consegna della Fornitura convenuto con il Compratore, indicando altresì, sia sulla documentazione accompagnatoria, sia sugli imballi, i codici del Compratore.

Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dalla Fornitura a causa imballo e protezione o spedizione non idonea.

Eventuali spese di imballo o di spedizione a carico del Compratore dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate per iscritto ed addebitate su presentazione di relativa documentazione di spesa.

6. TERMINI DI CONSEGNA E RESA

In mancanza di un'espressa diversa indicazione scritta nell'ordine di acquisto, la

consegna dovrà effettuarsi presso lo stabilimento del Compratore, ed il Fornitore supporterà tutte le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altra spesa o rischio relativo al perimento o al danneggiamento della Fornitura fino al momento della consegna dei prodotti stessi. La consegna si intende eseguita quando la Fornitura sarà consegnata nel luogo di destinazione di cui sopra corredata di tutte le certificazioni richieste, conformemente alle specifiche costruttive e priva di difetti.

Il Fornitore riconosce che il Compratore opera secondo logica *just in time* e che pertanto è essenziale per lo stesso ricevere le Forniture esattamente nella data concordata, costituendo ogni ritardo un danno grave. Conseguentemente i termini di consegna indicati nel contratto relativo ad una Fornitura e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore si intendono di rigore ed essenziali; è fatta salva tuttavia la facoltà del Compratore di prorogare tali termini di consegna, una o più volte, a condizione che il Compratore ne dia comunicazione per iscritto al Fornitore.

Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle specifiche tecniche relative all'ordine formulate per iscritto dal Compratore; nel caso di modifiche che giustifichino variazioni dei prezzi e/o dei termini di consegna, ed in attesa di definire i relativi accordi tra le Parti, il Fornitore non potrà in nessun caso rifiutare tali richieste del Compratore, né interrompere o sospendere la fabbricazione del materiale oggetto della Fornitura.

Qualora vengano accertati ritardi nella consegna da parte del Fornitore, il Compratore potrà richiedere una penale per ritardata consegna pari al 3% (tre per cento) del prezzo pattuito per ogni settimana di ritardo, fino ad un ammontare massimo del 9% (nove per cento). Resta in ogni caso salva la risarcibilità del maggior danno subito da CT Pack S.r.l.

In caso di ritardo nella consegna della Fornitura eccedente le 3 (tre) settimane, il Compratore avrà la facoltà di eseguire o fare eseguire tramite terzi le prestazioni oggetto del relativo ordine, addebitando le relative spese al Fornitore e salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Il Compratore è espressamente autorizzato a dedurre dagli importi fatturati le eventuali responsabilità maturate a carico del Fornitore ai sensi del presente Articolo. Non sono ammesse, salvo consenso scritto del Compratore, consegne parziali o in quantità eccedente rispetto a quanto previsto nel relativo Contratto o ordine di acquisto, né consegne anticipate rispetto ai termini ivi previsti. Il Compratore avrà inoltre la facoltà di rifiutare Forniture eventualmente pervenute prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzino e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna, una o più volte, a condizione che il Compratore ne dia comunicazione per iscritto al Fornitore. In caso di accettazione scritta, da parte del Compratore, di consegne anticipate i relativi termini di pagamento e le settimane di ritardo nella consegna della Fornitura ai fini della applicazione delle penali di cui sopra decorrono dalla data di consegna anticipata pattuita.

In caso di accettazione scritta, da parte del Compratore, di consegne successive a quella pattuita, i termini di pagamento e le settimane di ritardo nella consegna della Fornitura ai fini della applicazione delle penali di cui sopra decorreranno dalla data di consegna posticipata pattuita della Fornitura.

7. CONFORMITA' E IDENTIFICAZIONE FORNITURA

Ciascuna Fornitura ed ogni prodotto e/o componente costituente il risultato di una fornitura di lavorazione dovrà essere conforme alle Specifiche della Fornitura, alla Documentazione Tecnica, ai Requisiti Normativi ed ai Requisiti Export/Doganali, come qui di seguito definiti:

- **Specifiche della Fornitura:** le caratteristiche e le specifiche tecniche stabilite nel contratto relativo ad una Fornitura, recante, in via esemplificativa ma non limitativa, gli obiettivi di fabbricazione, i parametri produttivi e gli standard di qualità richiesti dal Compratore, che la Fornitura (o comunque ogni prodotto e/o componente costituente il risultato di una fornitura di lavorazione) dovrà raggiungere a seguito dell'installazione e/o accettazione della stessa;
- **Documentazione Tecnica:** i disegni funzionali, le specifiche tecniche e di qualità, i manuali d'uso e manutenzione, i certificati di conformità, certificato UL se richiesto, nonché qualsiasi altra documentazione tecnica e di produzione relativa alla realizzazione, alla consegna, al montaggio ed all'installazione della Fornitura qualora concordata in fase di contratto. Per ogni Fornitura, ove applicabile, il Fornitore dovrà inoltre fornire un elenco dei ricambi consigliati che dovranno essere resi disponibili a partire dalla data in cui inizierà l'installazione: distinta base per l'attrezzatura fornita, attrezzatura speciale richiesta, lista dei pezzi di ricambio essenziali, lista dei pezzi di ricambio raccomandata, lista dei pezzi di ricambio necessari durante l'installazione.
- **Requisiti Normativi:** qualsiasi legge, regolamento, norma, statuto, codice e/o ordinanza, relativo all'adempimento degli obblighi di cui al contratto relativo ad una Fornitura, ivi comprese, ma non solo, le norme e le leggi dei settori in cui opera il Compratore, nonché in materia ambientale, contributiva e previdenziale, di lavoro subordinato, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché tutte le altre leggi e norme applicabili, in vigore alla data di consegna della Fornitura nella giurisdizione del paese in cui la Fornitura verrà installata ed utilizzata dal Compratore. In ogni caso i prodotti e/o i componenti che fanno parte di ciascuna Fornitura dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione CE del costruttore e da ogni riferimento/documento (inclusa la dichiarazione di conformità del Fornitore, se applicabile) rilevante ai fini della normativa sopra menzionata, nonché essere muniti di ogni marcatura e delle istruzioni per l'uso previsti dalla

medesima normativa.

- **Requisiti Export/Doganali:** qualsiasi legge, regolamento, norma, statuto, codice e/o ordinanza in materia di import/export e dogane. Si conviene inoltre che il Fornitore fornirà al Compratore ogni informazione e/o dichiarazione di legge sul paese di origine della Fornitura e sulle relative tariffe doganali. Il Fornitore è tenuto, alla consegna degli oggetti di fornitura, a mettere a disposizione rispettivamente i seguenti dati relativi al commercio con l'estero: Classificazione della merce nella statistica commerciale (n. statistico della merce) e nella Normativa Dual Use, Paese d'origine, Denominazione e classificazione della merce soggetta al controllo delle esportazioni, approntamento di un certificato d'origine o di una prova della preferenza. Qualsiasi deviazione della Fornitura dalle Specifiche della Fornitura, qualsiasi mancanza della Documentazione Tecnica oppure non aderenza ai Requisiti Normativi e/o ai Requisiti Export/Doganali costituirà non conformità. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto e consequenziale connesso ad ogni non conformità la cui responsabilità sia attribuita al Fornitore, includendo, in aggiunta a quanto specificato precedentemente e nei successivi articoli 9 e 10, l'addebito di 100 Euro a reclamo a titolo di copertura spese procedurali.

8. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno contenere il numero dell'ordine, il codice fornitore attribuito al Fornitore nonché l'indicazione del documento di trasporto, e dovranno essere emesse con data non anteriore alla data di consegna al Compratore della relativa Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati in termine di volta in volta indicato nel contratto relativo ad una Fornitura e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Fornitore presso la banca dallo stesso designata.

Nel caso in cui la scadenza non sia pattuita nel contratto relativo ad una Fornitura e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, né prevista in norme di legge inderogabili, i pagamenti saranno eseguiti a 150 gg. fine mese data fattura, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 3.

In caso di inadempimento del Fornitore, il Compratore si riserva la possibilità di sospendere i pagamenti della Fornitura oggetto della contestazione.

In ogni caso, il pagamento da parte del Compratore di una fattura relativa ad un ordine di acquisto non comporta alcuna rinuncia ai diritti e facoltà spettanti a norma di legge al Compratore in relazione al medesimo ordine di acquisto.

È fatta salva la possibilità di pagamento da parte della società di *factoring* indicata nel successivo art. 19.

9. CONTROLLO MERCE

Il Fornitore in nessun modo dovrà fare affidamento sul sistema di controllo della merce per l'intercettazione di difetti da parte del Compratore, in quanto il Compratore si riserva di gestire la fornitura in modalità "free pass", cioè con esclusione del controllo preventivo della medesima, sistema che il Fornitore accetta espressamente, esonerando il Compratore da ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione all'utilizzo delle Forniture nell'ambito del proprio ciclo produttivo/commerciale. Resta quindi inteso che, in ogni caso, se non diversamente concordato tra Fornitore e Compratore, quest'ultimo sarà libero di non eseguire alcun controllo della merce all'atto della consegna/ricevimento a destinazione della medesima, senza che ciò possa in alcun modo escludere o limitare i propri diritti nei confronti del Fornitore per eventuali vizi, mancanza di conformità o carenze della Fornitura. Il Compratore ha comunque facoltà di accertare, a propria discrezione, la conformità e qualità della Fornitura anche a campione, secondo le proprie normali procedure. Il Fornitore riconosce che il Compratore opera secondo logica *just in time* e che pertanto è essenziale per lo stesso ricevere le Forniture prive di difetti e conformi a quanto previsto nel Contratto di Fornitura e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, costituendo ogni difetto o difformità un danno grave.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile, il Compratore potrà far valere la non conformità ovvero i difetti della merce oggetto della Fornitura entro 60 giorni dalla effettiva scoperta da parte del Compratore stesso (dovendosi escludere, in virtù del sistema di "free pass" qui concordato, che il suddetto termine di 60 giorni possa ritenersi, per gli eventuali vizi palesi o comunque accertabili secondo l'ordinaria diligenza, decorrere dalla consegna della relativa merce al Compratore).

Le denunce di non conformità si intenderanno dal Fornitore definitivamente accettate ove non siano contestate entro i 15 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte del Compratore. Particolari e beni non conformi e non riparabili, ad insindacabile giudizio del Compratore, verranno restituiti al Fornitore a spese dello stesso. Nel caso di rifiuto della merce, ogni spesa di selezione, imballaggio, custodia, carico e spedizione si intende a carico del Fornitore; è inoltre fatto obbligo al Fornitore stesso di indicare il recapito e la modalità per la restituzione.

10. GARANZIA

Il Fornitore garantisce di aver osservato le norme vigenti applicabili e che la Fornitura è stata progettata e costruita secondo i più moderni criteri di sicurezza e di igiene del lavoro e nel rispetto delle norme di buona tecnica. Il Fornitore dichiara e garantisce che la Fornitura è corrispondente alle specifiche convenute, che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti anche occulti e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo alle più moderne tecnologie. Inoltre, il Fornitore dichiara e garantisce che la Fornitura è

libera da qualsiasi vincolo, garanzia, pegno, rivendicazione ed oneri di qualsiasi natura. Dalla data di accettazione della Fornitura da parte del cliente del Compratore decorrerà un periodo di garanzia di 24 mesi, fermo restando che tale periodo non potrà comunque eccedere 30 mesi dalla consegna dal Fornitore al Compratore. Durante il periodo di garanzia il Fornitore a richiesta del Compratore provvederà a riparare o sostituire a propria cura e spese tutte le parti che risultassero non conformi o difettose o viate. La resa dei particolari da sostituire sarà franco stabilimento del Compratore o franco sede del cliente del Compratore secondo quanto quest'ultimo chiederà. Le prestazioni di montaggio per le riparazioni e sostituzioni saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti non conformi o difettose o viate entro 5 giorni dalla richiesta scritta del Compratore. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Compratore. Dalla data di riparazione o sostituzione delle parti non conformi o difettose o viate decorrerà un nuovo termine di garanzia di 24 mesi. Il Fornitore si impegna in ogni caso, per l'intera durata della garanzia, a non fornire parti o prestare servizi in favore di clienti del Compratore, a meno che non vi sia stata una richiesta od autorizzazione scritta in deroga a quanto precede da parte di quest'ultimo. In caso di mancata riparazione o sostituzione della Fornitura entro il termine di 5 giorni sopra indicato, il Compratore avrà la facoltà di eseguire o fare eseguire tramite terzi le riparazioni o sostituzioni delle parti che risultassero non conformi o difettose o viate, addebitando le relative spese al Fornitore e salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Il Fornitore si impegna a tenere indenne il Compratore da ogni richiesta risarcitoria, diritto o pretesa formulata da terzi in relazione a Forniture difettose, viate o non conformi, sopportando anche i costi di ogni eventuale campagna di richiamo e/o sostituzione che si dovesse rendere necessaria. Resta inteso che, in caso di difettosità delle Forniture o in caso di mancanza di qualità delle stesse, il Compratore potrà rifiutare o sospendere il pagamento di tali materiali e/o lavorazioni o di altre Forniture sino all'avvenuta eliminazione dei difetti o vizi o non conformità, fermo restando il diritto del Compratore al risarcimento dei danni subiti. È fatto salvo il diritto del Compratore alla risoluzione del contratto relativo alle Forniture difettose o viate o non conformi delle quali non abbia chiesto la riparazione o sostituzione. È inoltre fatto salvo ogni altro diritto e rimedio spettante al Compratore in forza di norme di legge, a fronte della difettosità, vizi o mancanza di qualità delle Forniture. Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta del Compratore ed applicando propri prezzi di listino in vigore al momento di ogni singola richiesta, pezzi di ricambio per Forniture utilizzate dal Compratore nella fabbricazione dei propri prodotti, per almeno 10 anni dall'interruzione di tale fabbricazione ad opera del Compratore, fermo restando che tale periodo non potrà comunque eccedere 15 anni dalla consegna delle Forniture da parte del Fornitore.

11. GARANZIE BANCARIE

Ove gli accordi contrattuali prevedano che il Fornitore sia tenuto a fornire al Compratore una garanzia bancaria per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali del Fornitore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e/o dell'ordine di acquisto, dovrà consegnare al Compratore una garanzia autonoma emessa da primaria banca, in un testo di gradimento del Compratore, per un valore pari al prezzo della/e Fornitura/e da garantire.

12. ACCESSO AGLI STABILIMENTI DEL FORNITORE. UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMPRATORE. COPERTURA ASSICURATIVA DELLO STOCK.

Durante l'esecuzione delle Forniture da parte del Fornitore, il Compratore ha facoltà, previo avviso al Fornitore, di accedere agli stabilimenti di questi al fine di verificare lo stato di avanzamento lavori e l'esecuzione delle prestazioni del Fornitore in conformità agli obblighi previsti negli accordi contrattuali, nelle Specifiche della Fornitura, nella Documentazione Tecnica, nei Requisiti Normativi e/o nei Requisiti Export/Doganali, come definiti nel precedente art. 7, restando inteso che tali verifiche (e così pure l'eventuale mancata verifica) da parte del Compratore non esonereranno il Fornitore dalle proprie responsabilità relative alla Fornitura e non costituiranno accettazione della Fornitura da parte del Compratore. Ove il Fornitore riceva dal Compratore attrezzature necessarie per l'esecuzione della Fornitura o materiali in conto lavorazione il Fornitore dovrà utilizzarli e custodirli con diligenza e restituirli, al termine delle lavorazioni, al Compratore. In tali casi il Fornitore dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa a garanzia dei rischi connessi con l'uso e la custodia delle attrezzature e materiali del Compratore, in un testo di gradimento del Compratore. Nel caso in cui il Fornitore utilizzi attrezzature del Compratore o di terzi, il Compratore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ogni incidente che dovesse verificarsi. Il Fornitore assicurerà inoltre la corretta ed efficiente tenuta presso i propri stabilimenti dello stock di prodotti oggetto delle Forniture, prendendo adeguate iniziative di protezione da danni, furti e/o deterioramento e dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa contro tali eventi, in un testo di gradimento del Compratore.

13. ESECUZIONE DI LAVORAZIONI PRESSO LO STABILIMENTO DEL COMPRATORE E DEI CLIENTI.

Ove l'esecuzione della Fornitura comprenda attività da svolgere presso la sede del Compratore o dei Clienti da questi indicati, il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori in piena autonomia ed a regola d'arte e si assume l'obbligo di dotare di un tesserino di riconoscimento il personale incaricato dell'esecuzione dei lavori e di far osservare a quest'ultimo tutte le norme antinfortunistiche e di

sicurezza vigenti, o comunque imposte dalla natura dei lavori o dei luoghi e le altre disposizioni vigenti in materia (in particolare, le disposizioni del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 ed eventuali successive modifiche) nonché tutte le disposizioni specifiche di reparto/stabilimento adottate nell'ambiente di lavoro ed attenersi ai divieti e prescrizioni segnalati da eventuale cartellonistica affissa presso la sede del Compratore o del Cliente. Il Fornitore dovrà dotare tale personale dei necessari dispositivi di protezione. Il Fornitore dovrà in ogni caso essere dotato dei DPI prescritti dalla normativa applicabile e dovrà rispettare le istruzioni impartite dal personale del Compratore o del Cliente a ciò preposto. Il Fornitore si impegna a prendere conoscenza, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e manleva sin d'ora il Compratore per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il personale incaricato e così anche per i danni che per causa o colpa di detto personale dovessero derivare a terzi. Il Fornitore si impegna altresì a fornire le informazioni e a provvedere alla redazione dei documenti prescritti dalle norme di legge per la valutazione e gestione dei rischi. Il Fornitore si assume l'obbligo della costante sorveglianza dell'avanzamento dei lavori e si impegna a comunicare per iscritto al Compratore il nominativo del proprio Responsabile dei lavori/Responsabile di cantiere.

14. FORZA MAGGIORE

Le obbligazioni delle Parti derivanti da ciascun contratto di Fornitura regolato dalle presenti Condizioni e/o da qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore verranno considerate sospese in caso di sopravvenienza di eventi di forza maggiore. A tal fine vengono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti che impediscono l'adempimento delle obbligazioni di una o di entrambe le Parti, quali: terremoto, fulmine, alluvione, ingiunzione governativa, guerra, sommossa, embargo, ecc. (escluse le problematiche sindacali). La parte che intenderà avvalersi della sospensione dovrà far conoscere la propria intenzione all'altra, per iscritto, entro 7 giorni dall'inizio dell'evento e successivamente comunicarne la cessazione entro 7 giorni. La parte impedita all'adempimento delle proprie obbligazioni presterà la sua massima collaborazione all'altra per ridurre le conseguenze dannose a carico di quest'ultima. Qualora l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo eccedente le due settimane, il Compratore si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che nulla sia perciò dovuto, con l'obbligo, inoltre, da parte del Fornitore di restituzione di quanto eventualmente già pagato.

15. RISERVATEZZA

Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico ricevute dal Compratore in esecuzione della Fornitura e si impegna a diffonderle al proprio personale solo per le necessità connesse alla esecuzione della Fornitura. Nessuna di tali notizie potrà essere divulgata a terzi senza preventivo consenso scritto del Compratore. Tutte le modifiche costruttive che il Fornitore intenda apportare alla Fornitura al fine di migliorarne le caratteristiche tecnico-qualitative dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Compratore.

16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il Fornitore riconosce che ogni documento, materiale, campione, specifica tecnica, disegno od informazione trasmessa dal Compratore per l'esecuzione delle Forniture è di proprietà del Compratore. Tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi ai prodotti e/o alle lavorazioni che formano oggetto della Fornitura spetteranno in via esclusiva al Compratore. Il Fornitore garantisce che la Fornitura non è stata realizzata in violazione di diritti di proprietà intellettuale od industriale di terzi. Il Fornitore con l'accettazione delle presenti Condizioni manleva specificatamente il Compratore ed i clienti di quest'ultimo da ogni rivalsa e onere circa eventuali brevetti, o similari diritti di terzi, che il Fornitore stesso abbia ritenuto necessario ed opportuno adottare nella fabbricazione o lavorazione della Fornitura o che comunque potessero essere interessati/violati da tale Fornitura.

17. SUBFORNITURA

È vietato al Fornitore, pena la risoluzione del relativo contratto di fornitura e rifusione di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale della Fornitura senza preventiva esplicita autorizzazione scritta del Compratore.

18. RECESSO – RISOLUZIONE

Le presenti Condizioni rimarranno in vigore a tempo indeterminato ed il Compratore si riserva di modificarle con un congruo termine di preavviso (30 giorni nel primo anno di durata del rapporto di fornitura, 60 giorni nell'eventuale secondo anno iniziato e 90 giorni nel terzo eventuale anno iniziato e successivi), ferma restando la facoltà del Fornitore di comunicare al Compratore entro lo stesso termine la propria indisponibilità a continuare il rapporto alle nuove condizioni e con l'intesa che, in assenza di comunicazione scritta in tal senso, la modifica si intenderà accettata. Resta inteso altresì che, nell'ipotesi di ordini nell'ambito di un rapporto di Fornitura ad esecuzione continuata o periodica, il Compratore potrà recedere da tale rapporto dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata a.r. o pec con il congruo preavviso di cui sopra; a propria volta, il Fornitore potrà recedere dal suddetto rapporto, dandone comunicazione al Compratore mediante raccomandata a.r. o pec con un preavviso che consenta al Compratore di poter reperire fornitori sostitutivi e, comunque, non inferiore a 180 giorni. In caso di recesso è fatta salva l'obbligazione delle Parti di dare

regolare esecuzione ai contratti di Fornitura già stipulati prima del recesso stesso. In caso di:

- violazione o inosservanza da parte del Fornitore di una o più delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4, 6, 7, 10 e 17;
- violazione di ogni altra obbligazione prevista dalle presenti Condizioni o da ciascun contratto relativo ad una Fornitura o comunque concordate per iscritto tra le parti, ove non vi sia posto rimedio da parte del Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte del Compratore;
- messa in stato di liquidazione del Fornitore o sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- acquisizione da parte di altra società della maggioranza azionaria o della maggioranza di quote del Fornitore o di una posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

il Compratore si riserva la facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ove applicabile, il singolo contratto e/o altro eventuale accordo quadro di fornitura fra le parti, dandone comunicazione scritta al Fornitore.

La presente clausola risolutiva espressa non pregiudica il diritto al risarcimento di ogni danno subito dal Compratore. Nel caso in cui il Fornitore commetta una violazione di cui alle lettere a) e b) che precedono il Compratore avrà altresì facoltà di eseguire o fare eseguire tramite terzi le prestazioni oggetto del singolo contratto e/o di altro eventuale accordo quadro di fornitura fra le parti, addebitando le relative spese al Fornitore, e salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

19. CESSIONE DI CREDITO

Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delega di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta del Compratore. Poiché il contratto relativo ad una Fornitura fa parte dei documenti probatori del credito di cui all'Art. 1262 del c.c., la presente clausola si presume comunque a conoscenza del cessionario al momento della cessione. Pertanto essa è opponibile anche nei confronti di quest'ultimo ai sensi del secondo comma dell'Art. 1260 del c.c.

Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, tale divieto non opererà nell'ipotesi in cui il Fornitore ceda i propri crediti maturati nei confronti di CT Pack ad una società di *factoring* individuata da quest'ultimo nell'ambito di una convenzione di cd. *factoring* indiretto.

20. PATTUIZIONE COMPLETA - INVALIDITA' PARZIALE

Il contratto relativo ad una Fornitura, qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, le presenti Condizioni e le clausole contenute negli allegati al contratto relativo ad una Fornitura, a qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, ed alle presenti Condizioni rappresentano un accordo completo fra le Parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all'oggetto della fornitura. Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni o dei singoli contratti relativi ad una Fornitura conclusi in base alle medesime risultassero invalide, le Condizioni e/o i suddetti contratti resteranno comunque validi nel loro complesso e le Parti sostituiranno in buona fede qualsiasi disposizione invalida o inefficace con pattuizioni aventi un contenuto il più possibile analogo ed equivalente. In caso di eventuale contrasto fra le presenti Condizioni e le clausole contenute nel Contratto relativo ad una Fornitura od in qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, inclusi gli allegati, prevarranno le disposizioni speciali.

21. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Alle presenti Condizioni si applica la legge italiana.

Per ogni controversia inerente all'applicazione delle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede il Compratore; in parziale deroga a quanto precede, il Compratore potrà agire a propria discrezione presso il Foro del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale (oppure altri uffici o magazzini) in particolare, ed in via non limitativa, per recuperare proprie merci o per il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile italiano, il Fornitore approva specificatamente, dopo averne preso attenta visione, gli Articoli n. 2 (Entrata in vigore di ciascun contratto), 3 (Sospensione dei termini di pagamento in caso di non-conformità della documentazione), 6 (Termini di consegna e resa), 7 (Conformità ed identificazione fornitura), 8 (Fatturazione e modalità di pagamento), 9 (Controllo merce), 10 (Garanzia - Restrizioni alla facoltà del Fornitore nei rapporti contrattuali con i clienti del Compratore), 12 (Verifiche del Compratore ed Utilizzo di attrezzature del Compratore), 14 (Cause di forza maggiore), 16 (Diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 17 (Subfornitura), 18 (Recesso - Risoluzione), 19 (Cessione di credito), 20 (Pattuizione completa - invalidità parziale) e 21 (Legge applicabile e Foro competente).